

Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 9-2964

Emergenza Covid: indicazioni alle aziende sanitarie per il ricorso ad attività di volontariato di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo nuovamente assunto dall'epidemia da COVID-19, l'incremento dei ricoveri ospedalieri in corso e l'esigenza di potenziare la somministrazione dei vaccini, al fine di attuare il Piano vaccinale ai sensi del D.M. 2 gennaio 2021.

Considerato che per fronteggiare l'emergenza, sono state utilizzate già nell'anno 2020 procedure straordinarie di reclutamento del personale per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale e dei reparti ospedalieri, anche in deroga alla disciplina vigente, mediante il ricorso a contratti di lavoro autonomo per l'acquisizione di personale medico ed infermieristico, anche in quiescenza, ed il ricorso ad istituti incentivanti, misure autorizzate fino alla fine dello stato di emergenza.

Preso atto che tali misure non risultano al momento sufficienti, perché non hanno consentito di reclutare risorse in volume adeguato alle straordinarie necessità.

Rilevato che, all'interno del sistema, il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) riconosce la rilevanza del volontariato e ne definisce alcuni aspetti, quali:

- l'obbligo dell'assenza assoluta di forme di compenso, anche da parte del beneficiario, salvo rimborsi per spese documentate o autocertificate, premi e onorificenze di modico valore rispetto alle prestazioni effettuate;
- l'incompatibilità con ogni forma di rapporto lavorativo, subordinato, autonomo, occasionale con l'ente presso cui si presta l'attività di volontariato;
- il diritto a usufruire di forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Ritenuto che il ricorso sia ad associazioni di volontariato, sia a singoli volontari, i quali mettano a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, nonché, eventualmente, locali attrezzati per attività sanitarie, possa consentire di aumentare e migliorare la risposta del sistema all'utenza, affiancando il SSR in alcune attività rivolte a categorie specifiche, nel rispetto delle finalità di utilità sociale proprie del terzo settore.

Considerata l'opportunità, al fine di acquisire la disponibilità di volontari ed associazioni con modalità uniformi e trasparenti all'interno della Regione, di incaricare le aziende sanitarie di attivare un avviso pubblico volto alla creazione di un elenco di soggetti, disponibili (anche in forma associata) a prestare attività finalizzate all'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini ed altre attività di supporto dalle stesse espressamente individuate (effettuazione tamponi rapidi, consegna farmaci ecc.).

Richiamati l'art. 17, 3° comma e l'art. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, i quali prevedono, a favore del volontario:

- la possibilità di rimborso di spese documentate e preconcordate;
- la previsione di un'assicurazione obbligatoria a favore del volontario contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell'amministrazione che stipula la convenzione (esclusa la colpa grave, che resta a carico del volontario).

Atteso che la spesa derivante dagli accordi stipulati in esecuzione del presente provvedimento rientrerà nella quota di finanziamento indistinto assegnato alle aziende sanitarie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-40476;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

- di promuovere il ricorso alle attività di volontariato a supporto delle strutture del SSR nel contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare nell'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini, ed in altre specifiche attività individuate (effettuazione tamponi rapidi, consegna farmaci ecc.), rientranti in quelle previste dall'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
- di approvare lo schema di avviso pubblico per la creazione dell'elenco dei soggetti volontari, che sarà utilizzato dalle aziende sanitarie per acquisire la disponibilità delle risorse di cui al precedente alinea, allegato, sub1, alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che gli accordi stipulati dalle aziende sanitarie potranno prevedere il rimborso delle spese ed oneri nei limiti di cui al citato D.lgs. n. 117/2017 e che la spesa derivante rientrerà nella quota di finanziamento indistinto assegnato alle aziende sanitarie, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato